



Comune di Pecetto Torinese  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

*Tutela e controllo degli animali da affezione.*

**Prontuario delle leggi e sanzioni relativi al controllo degli animali da affezione “Cani e Gatti”**

Ai sensi della

- Legge Regionale 19 Luglio 2004 n.18 “*Modificata dalla L.R. n. 9/05*”.
- Legge Regionale 26 Luglio 1993 n.34
- Ordinanza Ministro della Salute 3 ottobre 2005
- Ordinanza Ministro della Salute 5 luglio 2005 .
- Ordinanza Ministro della Salute 27 agosto 2004
- Legge 14 agosto 1991 n.281
- D.L.vo 30 aprile 1992 n.285
- Codice Penale
- D.L.vo 271/89 ( Disp. di Coord. del C.P.P.)

)

Con il provvedimento regionale in oggetto, sono state apportate importanti modifiche alla L.R. n. 18/04 in materia di Tutela e controllo degli animali da affezione.

Sostanzialmente, sono stati disciplinati:



l'introduzione nella regione Piemonte di cani provenienti da altre regioni



*i nuovi termini per la registrazione e contestuale applicazione di microchip di cani non ancora identificati tramite tatuaggio, fissati ora al **31/12/2005**;*

*nuove previsioni sanzionatorie*

Per opportuna conoscenza, e ai fini di una puntuale e corretta vigilanza in materia, sono, di seguito, commentati i soli articoli della L.R. n. 18/04 oggetto di modifica.

### **LEGGE REGIONALE 19 luglio 2004, n. 18.**

**(così come modificata dalla L.R. n. 9/05)**

#### **✂ Art. 3 (Obblighi dei proprietari o detentori)**

Chiunque intenda **detenere**, a qualsiasi titolo, un cane è tenuto ad accertarsi preventivamente della sua registrazione ed identificazione. Per i cani, non registrati all'anagrafe canina o non identificati mediante *microchip* è vietata:

- . ✂ la *cessione*;
- . ✂ la *vendita*;
- . ✂ il *passaggio di proprietà*.

I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere, entro 60 giorni dalla nascita delle:

- . ✂ *cuciolate*;
- . ✂ *ed in ogni caso prima di un'eventuale cessione*;

alla loro identificazione mediante *microchip*, ai fini della registrazione nell'anagrafe canina.

I proprietari, a qualsiasi titolo, di cani introdotti stabilmente da altre regioni, hanno l'obbligo di provvedere, entro 15 giorni dall'inizio della detenzione:

- . ✂ *alla registrazione all'anagrafe canina regionale*;
- . ✂ *alla contestuale applicazione del microchip*;

Qualora i cani siano già stati identificati con *microchip*, i proprietari nonché i detentori, sono tenuti a provvedere:

*-entro 15 gg. alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio veterinario dell'ASL di residenza per la registrazione nella banca dati regionale.*

E' fatto divieto di condurre cani privi di identificazione a mostre, gare ed esposizioni.

Qualora il tatuaggio presente sull'animale risulti illeggibile è fatto obbligo al *proprietario* di provvedere alla nuova identificazione del cane mediante l'applicazione del *microchip*.

E' a cura del *proprietario*, anche per il tramite dell'eventuale diverso detentore, comunicare all'A.S.L. entro 15 giorni:

- . ✂ *la cessione definitiva;*
- . ✂ *la morte;*
- . ✂ *nonché eventuali variazioni della sede di detenzione dell'animale.*

### **Art. 11 (Revisione dell'anagrafe canina)**

I **proprietari** di cani "non ancora identificati con tatuaggio" alla data di entrata in vigore della presente legge (**06/08/04**), devono provvedere, entro il **31 dicembre 2005**, anche tramite eventuali detentori, alla loro registrazione nell'anagrafe canina ed alla identificazione mediante l'applicazione del *microchip*.

A tale fine i comuni, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle A.S.L., provvedono ad una revisione ed aggiornamento dell'anagrafe canina comunale, anche attraverso censimenti straordinari, tramite capillare informazione alla cittadinanza in ordine alle nuove modalità di registrazione e di identificazione dei cani.

### **Art. 12 (Sanzioni)**

L'inottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 3, 3 bis e 5, all'articolo 9, comma 1 ed all'art. 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €38,00 a €232,00.

## **ORDINANZA Ministro della Salute 5 luglio 2005**

Si riporta il dispositivo dell'ordinanza del Ministro della Salute che, per la propria chiarezza, non necessita di ulteriori commenti.



*“L'uso del collare elettrico e di ogni altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo - cane rientra nella disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 727, secondo comma, del codice penale, così come introdotto dall'art. 1, comma 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189”.*

Tale ordinanza ha efficacia per **1 anno** a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione (**10/07/2006**).

<b><u>INDICE SISTEMATICO</u></b>	
<b><u>Legge 14 agosto 1991, n. 281</u></b> <i>Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.</i>	
Abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione.	1
<b><u>D.L.vo n. 30 aprile 1992, n. 285</u></b> <i>Nuovo Codice della Strada</i>	
Trasporto di animali domestici sui veicoli a motore	2
<b><u>Legge regionale 19 luglio 2004, n.18</u></b> <i>Istituzione dell'anagrafe canina "INFORMATIZZATA"</i>	
Detentore di cane che omette di accertarsi, preventivamente, della registrazione all'anagrafe canina ed identificazione mediante microchip dell'animale.	3
Proprietario/detentore di cani, dalla nascita di cucciolate o loro cessione, che omette di provvedere, entro 60 gg., alla loro registrazione all'anagrafe canina ed identificazione mediante microchip.	4
Proprietario/detentore di cani introdotti stabilmente e provenienti da altre regioni ometteva la registrazione e l'applicazione del microchip entro 15 gg.	5
Proprietario/detentore di cani introdotti stabilmente e provenienti da altre regioni, già identificati con microchip, ometteva la segnalazione dell'acquisizione dell'animale all'A.S.L..	6

<b>Cane privo di identificazione condotto a mostre/gare/esposizioni.</b>	<b>7</b>
<b>Proprietario / detentore di cani , ometteva di segnalare all'A.S.L. la morte/cessione definitiva/sede di detenzione dell'animale.</b>	<b>8</b>
Proprietario/detentore di cani, ometteva di denunciare alla P.M. del Comune di detenzione lo <b>smarrimento dell'animale.</b>	<b>9</b>
Proprietario/detentore di cane, sprovvisto di tatuaggio, che omette la registrazione all'anagrafe canina ed identificazione mediante microchip.	10
Acquistare, vendere, detenere cani, a scopo di commercio, omettendone la registrazione <b>all'anagrafe canina e l'identificare mediante microchip.</b>	<b>11</b>
<b><i>Legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 Tutela e controllo degli animali da affezione</i></b>	
Omettere di fornire adeguata quantità di acqua o alimentazione corretta all'animale.	12
Omettere di assicurare adeguata possibilità di movimento all'animale.	12
Omettere di fornire adeguata quantità di acqua o alimentazione corretta all'animale.	12
Omettere di fornire adeguata quantità di acqua o alimentazione corretta all'animale.	12
Omettere di garantire le cure sanitarie necessarie all'animale	12

Omettere la custodia e non prendere tutte le misure adeguate per evitare la fuga dell'animale.	12
Detenere animali che non si possono adattare alla cattività.	13
Detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.	13
Omettere di occuparsi della salute e del benessere della prole dell'animale.	14
Sopprimere un animale senza l'intervento di un medico veterinario.	15
Catturare e detenere animali vaganti.	15

<b>CODICE PENALE</b>	
Uccisione di animali.	25
Maltrattamento di animali.	26
Spettacoli o manifestazioni vietati.	27
Divieto di combattimenti tra animali.	28
Uccisione o danneggiamento di animali altrui.	29

Omessa custodia e malgoverno di animali.	30
Abbandono di animali o detenerli in condizioni tali da crearle sofferenza.	31
Maltrattamento di animali (collare elettrico).	32
<b>QUADRI OPERATIVI</b>	
D.L.vo n. 271/89 (Disposizioni di coordinamento del c.p.p.)	33
D.L.vo n. 116/92 (Attuazione della Direttiva N. 86/609/Cee in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici)	34
Legge n. 611/13 (Provvedimenti per la protezione degli animali)	35
Legge n. 189/04 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate)	36
<b>ELENCO DEI CANI A RISCHIO DI AGGRESSIVITA'</b>	
Rappresentazione fotografica dei cani individuati e classificati pericolosi dal Ministro della Salute	

<b>Norma e tipo di infrazione</b>	<b>Sanzione Edittale</b>	<b>P.M.R.</b> <b>Autorità competente</b> <b>Destinazione Proventi</b>	<b>Note</b>
<p><b>Legge 14 agosto 1991, n. 281</b></p> <p>Abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione.</p> <p><b>Art. 5/1, Legge n. 281/91</b></p>	<p>Sanzione Amm.va da € 154,00 a € 516,00</p>	<p>€172,00 entro 60 gg. A.S.L. 8</p>	<p>Per l'abbandono al di fuori della propria abitazione vds. Art. 727 C.P.</p> <p>I pagamenti delle violazioni devono essere effettuate sul c.c.p. , intestato all'A.S.L. 8 -sanzioni amministrative - via San Domenico 8 CHIARI. Nella causale del versamento dovranno essere citati il n° e la data del verbale. Gli scritti difensivi ed eventuali richieste di udienza in merito ai fatti, da presentarsi entro 30 gg. dalla data di contestazione dell'illecito, ovvero dalla notificazione dell'atto di accertamento della violazione, dovranno essere inviati al Servizio Contenzioso dell'A.S.L. 8-</p> <p>Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio.</p> <p>Segnalazione al Comune .</p>

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</i>	<i>Note</i>
<p><b>CODICE DELLA STRADA</b></p> <p><i>Circolava alla guida di un veicolo a motore sul quale trasportava:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>un animale domestico in condizioni da costituire impedimento/pericolo per la circolazione;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>n....animali domestici non custoditi in apposita gabbia/contenitore/vano posteriore appositamente diviso;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>n....animali domestici nel vano posteriore al posto di guida non appositamente diviso, ovvero appositamente diviso da mezzo idoneo installato in modo permanente, ma non autorizzato dal D.T.T.</i></li> </ul> <p><b>Art. 169/6 e 10 C.d.S.</b></p>	<p><b>Sanzione Amm.va da € 71,00 a € 286,00</b></p>	<p><b>€ 71,00 entro 60 gg.</b></p> <p><b>Prefetto</b></p> <p><b>Ente di appartenenza dell'organo accertatore</b></p>	<p>Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 D.P.R. n. 320/54 ("Regolamento di polizia veterinaria"), è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.</p> <p>L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'art. 169, commi 6 e 10, comporta la decurtazione di 1 punto sulla patente di guida.</p> <p>Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio.</p> <p>Segnalazione all'A.S.L. ed al Comune (Ufficio Tutela animali).</p>

<b>Norma e tipo di infrazione</b>	<b>Sanzione Edittale</b>	<b>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</b>	<b>Note</b>
<p><b>L.R. 19 luglio 2004, n.18</b> <b>DETEZIONE</b></p> <p>-Detenere, a qualsiasi titolo, un cane omettendo di accertarsi preliminarmente della:</p> <p>-registrazione all'anagrafe canina regionale; -identificazione mediante microchip. <b>Art. 3/1, Art. 12/1, L.R. n. 18/04.</b></p>	<p>Sanzione Amm.va da € 38,00 a €232,00</p>	<p>€76,00 entro 60 gg. A.S.L. 8</p>	<p><b>I proprietari di cani, non ancora identificati con tatuaggio, dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 18/04 (06/08/04), provvedono, entro il 31/12/2005, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione nell'anagrafe canina ed alla contestuale identificazione mediante l'applicazione del <i>microchip</i>.</b></p> <p>I pagamenti delle violazioni devono essere effettuate sul c.c.p. , intestato all' A.S.L.8 - sanzioni amministrative -via San Domenic 8 CHIERI. Nella causale del versamento dovranno essere citati il n° e la data del verbale. Gli scritti difensivi ed eventuali richieste di udienza in merito ai fatti, da presentarsi entro 30 gg. dalla data di contestazione dell'illecito, ovvero dalla notificazione dell'atto di accertamento della violazione, dovranno essere inviati al Servizio Contenzioso dell' A.S.L. 8. Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio.</p>

<b>Norma e tipo di infrazione</b>	<b>Sanzione Edittale</b>	<b>P.M.R.</b> <b>Autorità competente</b> <b>Destinazione Proventi</b>	<b>Note</b>
<p><b>CUCCIOLATE</b> Proprietario/detentore, a qualsiasi titolo, di cani, ometteva, entro 60 gg dalla nascita di <i>cucciolate</i> e comunque prima della loro <i>cessione</i>, alla:</p> <p>-registrazione all'anagrafe canina regionale; -identificazione mediante microchip.</p> <p><b>Art. 3/3, Art. 12/1, L.R. n. 18/04</b></p>	<p>Sanzione Amm.va da € 38,00 a €232,00</p>	<p>€76,00 entro 60 gg. A.S.L. 8</p>	<p>I proprietari di cani, non ancora identificati con tatuaggio, dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 18/04 (06/08/04), provvedono, entro il <b>31/12/2005</b>, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione nell'anagrafe canina ed alla contestuale identificazione mediante l'applicazione del <i>microchip</i>. Le operazioni sono a cura dei Servizi veterinari delle A.S.L. o di veterinari liberi esercenti appositamente autorizzati.</p> <p>Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio. I pagamenti delle violazioni devono essere effettuate sul c.c.p. , intestato all' A.S.L. 8 -sanzioni amministrative -via San Domenico 8 CHIERI . Nella causale del versamento Dovranno essere citati il n° e la data del verbale. Gli scritti difensivi ed eventuali richieste di udienza in merito ai fatti, da presentarsi entro 30 gg. dalla data di contestazione dell'illecito, ovvero dalla notificazione dell'atto di accertamento della violazione, dovranno essere inviati al Servizio Contenzioso dell' A.S.L. 8-</p> <p>-</p>

<b>Norma e tipo di infrazione</b>	<b>Sanzione Edittale</b>	<b>P.M.R.</b> <b>Autorità competente</b> <b>Destinazione Proventi</b>	<b>Note</b>
<p align="center"><b>CANI INTRODOTTI DA ALTRE REGIONI</b> <i>1^ IPOTESI</i></p> <p>Detenere, a qualsiasi titolo, un cane introdotto stabilmente da altra regione (<i>specificare</i>) omettendo, entro 15 gg dall'inizio della detenzione [avvenuta in data (<i>specificare</i>)] di provvedere alla: -</p> <p>-registrazione all'anagrafe canina regionale;</p> <p align="center">applicazione del microchip.</p> <p><b>Art. 3/3 bis, 1° periodo, Art. 12/1, L.R. n. 18/04.</b></p>	<p>Sanzione Amm.va da € 38,00 a €232,00</p>	<p>€76,00 entro 60 gg. A.S.L. 8</p>	<p>I proprietari di cani, non ancora identificati con tatuaggio, dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 18/04 (06/08/04), provvedono, entro il <b>31/12/2005</b>, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione nell'anagrafe canina ed alla contestuale identificazione mediante l'applicazione del <i>microchip</i>. Le operazioni sono a cura dei Servizi veterinari delle A.S.L. o di veterinari liberi esercenti appositamente autorizzati.</p> <p>Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio. I pagamenti delle violazioni devono essere effettuate sul c.c.p. , intestato all'A.S.L. 8 -sanzioni amministrative -via San Domenico 8 CHIARI. Nella causale del versamento dovranno essere citati il n° e la data del verbale. Gli scritti difensivi ed eventuali richieste di udienza in merito ai fatti, da presentarsi entro 30 gg. dalla data di contestazione dell'illecito, ovvero dalla notificazione dell'atto di accertamento della violazione, dovranno essere inviati al Servizio Contenzioso dell'A.S.L. 8</p>

<b>Norma e tipo di infrazione</b>	<b>Sanzione Edittale</b>	<b>P.M.R.</b> <b>Autorità competente</b> <b>Destinazione Proventi</b>	<b>Note</b>
<p><b>CANI INTRODOTTI DA ALTRE REGIONI</b></p> <p>2<sup>a</sup> <i>IPOTESI</i> Detenere, a qualsiasi titolo, un cane introdotto stabilmente da altra regione (<i>specificare</i>) già identificato mediante microchip, omettendo di segnalarne l'acquisizione al servizio veterinario dell'ASL di residenza ai fini della registrazione nella banca dati regionale. <b>Art. 3/3 bis, 2° periodo, Art. 12/1, L.R. n. 18/04.</b></p>	<p>Sanzione Amm.va da € 38,00 a €232,00</p>	<p>€76,00 entro 60 gg. A.S.L. 8</p>	<p>Le operazioni sono a cura dei Servizi veterinari delle A.S.L. o di veterinari liberi esercenti appositamente autorizzati. Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio. I pagamenti delle violazioni devono essere effettuate sul c.c.p. , intestato all'A.S.L. 8 -sanzioni amministrative - via San Domenic 8 CHIERI. Nella causale del versamento dovranno essere citati il n° e la data del verbale. Gli scritti difensivi ed eventuali richieste di udienza in merito ai fatti, da presentarsi entro 30 gg. dalla data di contestazione dell'illecito, ovvero dalla notificazione dell'atto di accertamento della violazione, dovranno essere inviati al Servizio Contenzioso dell'A.S.L. 8 Qualora i cani siano già stati identificati con <i>microchip</i>, i proprietari nonché i detentori, sono tenuti a provvedere, entro 15 gg, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio veterinario dell'ASL di residenza per la registrazione nella banca dati regionale</p>

<b>Norma e tipo di infrazione</b>	<b>Sanzione Edittale</b>	<b>P.M.R.</b> <b>Autorità competente</b> <b>Destinazione Proventi</b>	<b>Note</b>
<p><b>MOSTRE-GARE ED ESPOSIZIONI</b>            Condurre un cane privo di identificazione:</p> <p>ad una mostra;            ad una gara;</p> <p>ad una esposizione.</p> <p><b>Art. 3/3 bis, 3 ° periodo, Art. 12/1, L.R. n. 18/04.</b></p>	<p>Sanzione            Amm.va da €            38,00 a €232,00</p>	<p>€76,00 entro 60 gg.            A.S.L. 8</p>	<p>Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio. I pagamenti delle violazioni devono essere effettuate sul c.c.p. , intestato all' A.S.L. 8 -sanzioni amministrative -via San Domenico 8 CHIERI. Nella causale del versamento dovranno essere citati il n° e la data del verbale. Gli scritti difensivi ed eventuali richieste di udienza in merito ai fatti, da presentarsi entro 30 gg. dalla data di contestazione dell'illecito, ovvero dalla notificazione dell'atto di accertamento della violazione, dovranno essere inviati al Servizio Contenzioso dell' A.S.L. 8</p>

<b>Norma e tipo di infrazione</b>	<b>Sanzione Edittale</b>	<b>P.M.R.</b> <b>Autorità competente</b> <b>Destinazione Proventi</b>	<b>Note</b>
<p align="center"><b>VARIAZIONI</b></p> <p>Proprietario/detentore, a qualsiasi titolo, di cani, ometteva di segnalare al servizio veterinario dell'ASL di registrazione, entro 15 gg., della:</p> <p>    cessione definitiva del cane;</p> <p>    morte del cane;</p> <p>    variazione della sede di detenzione del cane.</p> <p><b>Art. 3/5, Art. 12/1, L.R. n. 18/04</b></p>	<p>Sanzione Amm.va da € 38,00 a €232,00</p>	<p>€76,00 entro 60 gg. A.S.L. 8</p>	<p>Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio. I pagamenti delle violazioni devono essere effettuate sul c.c.p. , intestato all'A.S.L. 8 -sanzioni amministrative -via San Domenic 8 CHIERI. Nella causale del versamento dovranno essere citati il n° e la data del verbale. Gli scritti difensivi ed eventuali richieste di udienza in merito ai fatti, da presentarsi entro 30 gg. dalla data di contestazione dell'illecito, ovvero dalla notificazione dell'atto di accertamento della violazione, dovranno essere inviati al Servizio Contenzioso dell'A.S.L. 8</p>

<b>Norma e tipo di infrazione</b>	<b>Sanzione Edittale</b>	<b>P.M.R.</b> <b>Autorità competente</b> <b>Destinazione Proventi</b>	<b>Note</b>
<p align="center"><b>SMARRIMENTO</b></p> <p>Proprietario/detentore, a qualsiasi titolo, di cani, ometteva, entro 3 gg dall'evento, di denunciarne lo smarrimento alla Polizia Municipale del comune di detenzione. <b>Art. 9/1, Art. 12/1, L.R. n. 18/04</b></p>	<p>Sanzione Amm.va da € 38,00 a €232,00</p>	<p>€76,00 entro 60 gg. A.S.L. 8</p>	<p>Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio. I pagamenti delle violazioni devono essere effettuate sul c.c.p. , intestato all'A.S.L. 8 -sanzioni amministrative - via San Domenico 8 CHIERI. Nella causale del versamento dovranno essere citati il n° e la data del verbale. Gli scritti difensivi ed eventuali richieste di udienza in merito ai fatti, da presentarsi entro 30 gg. dalla data di contestazione dell'illecito, ovvero dalla notificazione dell'atto di accertamento della violazione, dovranno essere inviati al Servizio Contenzioso dell'A.S.L. 8</p>

<b>Norma e tipo di infrazione</b>	<b>Sanzione Edittale</b>	<b>P.M.R.</b> <b>Autorità competente</b> <b>Destinazione Proventi</b>	<b>Note</b>
<p><b>MANCANZA DEL TATUAGGIO</b>  Proprietario di cani, <i>non ancora identificati con tatuaggio</i>, ometteva di provvedere alla:</p> <p>registrazione all'anagrafe canina regionale;</p> <p>identificazione mediante microchip.</p> <p><b>Art. 11/1, Art. 12/1, L.R. n. 18/04.</b></p>	<p>Sanzione  Amm.va da €  38,00  a €232,00</p>	<p>€76,00 entro 60 gg.</p> <p>A.S.L. 8</p>	<p>I proprietari di cani, non ancora identificati con tatuaggio, dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 18/04 (06/08/04), provvedono, entro il <b>31/12/2005</b>, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione nell'anagrafe canina ed alla contestuale identificazione mediante l'applicazione del <i>microchip</i>. Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio.</p> <p>I pagamenti delle violazioni devono essere effettuate sul c.c.p. , intestato all' A.S.L. 8 -sanzioni amministrative - via San Domenico 8 CHIARI. Nella causale del versamento dovranno essere citati il n° e la data del verbale. Gli scritti difensivi ed eventuali richieste di udienza in merito ai fatti, da presentarsi entro 30 gg. dalla data di contestazione dell'illecito, ovvero dalla notificazione dell'atto di accertamento della violazione, dovranno essere inviati al Servizio Contenzioso dell' A.S.L. 8</p>

<b>Norma e tipo di infrazione</b>	<b>Sanzione Edittale</b>	<b>P.M.R.</b> <b>Autorità competente</b> <b>Destinazione Proventi</b>	<b>Note</b>
<p><b>COMMERCIO</b> Acquistava; Vendeva; Deteneva;</p> <p><b>A scopo di commercio cani:</b> non registrati all'anagrafe canina regionale non identificati mediante microchip.</p> <p><b>Art. 1/2, Art. 12/2, L.R. n. 18/04.</b></p>	<p>Sanzione Amm.va da € 77,00 a €464,00</p>	<p>€154,00 entro 60 gg. A.S.L. 8</p>	<p><b>I proprietari di cani, non ancora identificati con tatuaggio, dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 18/04 (06/08/04), provvedono, entro il 31/12/05, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione nell'anagrafe canina ed alla contestuale identificazione mediante l'applicazione del <i>microchip</i>.</b> Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio. I pagamenti delle violazioni devono essere effettuate sul c.c.p. , intestato all'A.S.L. 8 -sanzioni amministrative - via San Domenico 8 CHIARI. Nella causale del versamento dovranno essere citati il n° e la data del verbale. Gli scritti difensivi ed eventuali richieste di udienza in merito ai fatti, da presentarsi entro 30 gg. dalla data di contestazione dell'illecito, ovvero dalla notificazione dell'atto di accertamento della violazione, dovranno essere inviati al Servizio Contenzioso dell'A.S.L. 8</p>

<b>Norma e tipo di infrazione</b>	<b>Sanzione Edittale</b>	<b>P.M.R.</b> <b>Autorità competente</b> <b>Destinazione Proventi</b>	<b>Note</b>
<p><b>L.R. 26 luglio 1993, n. 34</b></p> <p>Omettere di:</p> <p>fornire all'animale quantità adeguate di acqua ed una alimentazione corretta;</p> <p>procurare all'animale adeguate possibilità di movimento;</p> <p>garantire all'animale le cure sanitarie necessarie;</p> <p>assicurare la custodia del cane e prendere tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.</p> <p><b>Art. 3/2 - Art. 15/2, lett. c), L.R. 34/93</b></p>	<p>Sanzione Amm.va €77,00</p>	<p>€25,67 entro 60 gg. A.S.L. 8</p>	<p>Gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal Servizio veterinario dell'A.S.L., per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere: i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale. Per eventuali maltrattamenti e sevizie vds. Artt. 544/ter e 727 C.P.</p> <p>Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio. I pagamenti delle violazioni devono essere effettuate sul c.c.p. , intestato all'A.S.L. 8 -sanzioni amministrative -via San Domenico 8 CHIERI. Nella causale del versamento dovranno essere citati il n° e la data del verbale. Gli scritti difensivi ed eventuali</p> <p>Richieste di udienza in merito ai fatti, da presentarsi entro 30 gg. dalla data di contestazione dell'illecito, ovvero dalla notificazione dell'atto di accertamento della violazione, dovranno essere inviati al Servizio Contenzioso dell'A.S.L. 8.</p>

<b>Norma e tipo di infrazione</b>	<b>Sanzione Edittale</b>	<b>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</b>	<b>Note</b>
<p>Detenere animali che non si possono adattare alla cattività.</p> <p><b>Art. 3/3; Art. 15/2, lett. c), L.R. 34/93</b></p> <p>Detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.</p> <p><b>Art. 3/4 - Art. 15/2, lett. c), L.R. 34/93</b></p>	<p>Sanz. Amm.va €77,00</p>	<p>€25,67 entro 60 gg. A.S.L. 8</p>	<p>I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolare di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere. Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale. Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio.</p> <p>Segnalazione al Comune.</p>

<b><i>Norma e tipo di infrazione</i></b>	<b><i>Sanzione Edittale</i></b>	<b><i>P.M.R.</i></b> <b><i>Autorità competente</i></b> <b><i>Destinazione Proventi</i></b>	<b><i>Note</i></b>
<p>Omettere di occuparsi della riproduzione dell'animale, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.</p> <p><b>Art. 4/1 - Art. 15/2, lett. c), L.R. 34/93</b></p>	<p>Sanzione Amm.va €77,00</p>	<p>€25,67 entro 60 gg. A.S.L. 8</p>	<p>I pagamenti delle violazioni devono essere effettuate sul c.c.p. 470104, intestato all'A.S.L. 8 -sanzioni amministrative -via San Domenico 8 CHIERI. Nella causale del versamento dovranno essere citati il n° e la data del verbale. Gli scritti difensivi ed eventuali richieste di udienza in merito ai fatti, da presentarsi entro 30 gg. dalla data di contestazione dell'illecito, ovvero dalla notificazione dell'atto di accertamento della violazione, dovranno essere inviati al Servizio Contenzioso dell'A.S.L. 8</p> <p>Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio.</p>

<b>Norma e tipo di infrazione</b>	<b>Sanzione Edittale</b>	<b>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</b>	<b>Note</b>
<p>Sopprimere un animale da affezione senza l'intervento di un medico veterinario.</p> <p><b>Art. 5 - Art. 15/2, lett. a), L.R. 34/93</b></p> <p>Catturare e detenere animali vaganti.</p> <p><b>Art. 6/4 - Art. 15/2, lett. c), L.R. 34/93</b></p>	<p>Sanzione Amm.va da € 258,00 a € 1549,00</p> <p>Sanzione Amm.va €77,00</p>	<p>€516,00 entro 60 gg. A.S.L. 8</p> <p>€25,67 entro 60 gg. A.S.L. 8</p>	<p>Salvo circostanze eccezionali di emergenza, la soppressione di un animale da affezione e' eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenza all'animale. Per eventuali maltrattamenti e sevizie vds. Artt. 544/ter - 727 C.P.</p> <p><b>La cattura</b> ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile pubblico, per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione con tatuaggio, l'avviso all'eventuale proprietario e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio veterinario dell'A.S.L. In caso di <b>ritrovamento</b> di cani randagi, deve essere contattata la struttura municipale che provvederà ad inviare sul posto la Squadra Cattura.</p> <p>Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio.</p>

<b>Norma e tipo di infrazione</b>	<b>Sanzione Edittale</b>	<b>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</b>	<b>Note</b>
<p><b>CODICE PENALE UCCISIONE DI ANIMALI</b></p> <p>Per crudeltà o senza necessità cagionava la morte di un animale. <b>Art. 544-bis C.P.</b></p>	<p>Reclusione da tre mesi a diciotto mesi</p>	<p>Procura della Repubblica</p>	<p>Art. introdotto dalla Legge n. 189/04.</p> <p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato.</p> <p>Segnalazione all'A.S.L. e al Comune</p> <p>Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio.</p>

<b><i>Norma e tipo di infrazione</i></b>	<b><i>Sanzione Edittale</i></b>	<b><i>P.M.R.</i></b> <b><i>Autorità competente</i></b> <b><i>Destinazione Proventi</i></b>	<b><i>Note</i></b>
<p><b>MALTRATTAMENTO DI ANIMALI</b></p> <p>Per crudeltà o senza necessità: cagionava una lesione ad un animale; sottoponeva un animale a sevizie o comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. <b>Art. 544-ter/1 C.P.</b></p> <p>Somministrava ad animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottoponeva a trattamenti che procuravano un danno alla salute degli stessi. <b>Art. 544-ter/2 C.P.</b></p>	<p>Reclusione da tre mesi ad un anno o multa da €3.000 a €15.000</p>	<p>Procura della Repubblica</p>	<p>Art. introdotto dalla Legge n. 189/04.</p> <p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato.</p> <p>Procedere al sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 354 c.p. dell'animale ed al suo ricovero presso il canile municipale.</p> <p>Segnalazione all'A.S.L. .</p> <p>La pena è aumentata della metà se dai fatti derivi la morte dell'animale.</p> <p>Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio.</p>

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R.</i> <i>Autorità competente</i> <i>Destinazione Proventi</i>	<i>Note</i>
<p><b>SPETTACOLI O MANIFESTAZIONI VIETATI</b></p> <p>Organizzava/promuoveva spettacoli o manifestazioni con animali comportanti sevizie o strazio per gli stessi. <b>Art. 544-quater C.P.</b></p>	<p>Reclusione da mesi quattro a due anni e multa da € 3.000 a €15.000</p>	<p>Procura della Repubblica</p>	<p>Art. introdotto dalla Legge n. 189/04.</p> <p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato.</p> <p>Procedere al sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 354 c.p. dell'animale ed al suo ricovero presso il canile municipale. Segnalazione all'A.S.L.. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.</p> <p>Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio.</p>

<b>Norma e tipo di infrazione</b>	<b>Sanzione Edittale</b>	<b>P.M.R. Autorità competente Destinazione</b>	<b>Note</b>
<p><b>DIVIETO DI COMBATTIMENTI TRA ANIMALI</b></p> <p>Promuoveva, organizzava, dirigeva combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, che ne potevano mettere in pericolo l'integrità fisica (1). <b>Art. 544-quinquies/1 C.P.</b></p> <p>Allevava o addestrava animali destinandoli, sotto qualsiasi forma ovvero anche per il tramite di terzi, alla loro partecipazione a combattimenti che potevano metterne in pericolo l'integrità fisica (2). <b>Art. 544-quinquies/3 C.P.</b></p> <p>Organizzava o effettuava scommesse su combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, che ne potevano mettere in pericolo l'integrità fisica (3). <b>Art. 544-quinquies/4 C.P.</b></p>	<p>Reclusione da un anno a tre anni e multa da € 50.000 a €160.000</p> <p>Reclusione da tre mesi due anni e multa da €5.000 a €30.000</p> <p>Reclusione da tre mesi due anni e multa da €5.000 a €30.000</p>	<p>Procura della Repubblica</p>	<p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato.</p> <p>Procedere al sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 354 c.p. dell'animale ed al suo ricovero presso il canile municipale.</p> <p>Segnalazione all'A.S.L.</p> <p>(1) La pena è aumentata da un terzo alla metà se: A) le attività sono compiute in concorso con minorenni o persone armate; B) promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; C) il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni..</p> <p>(2) Fuori dai casi di concorso nel reato. La medesima pena è applicata ai proprietari o detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni del 1° comma, se consenzienti. (3) Anche qualora non presenti sul luogo del reato e fuori dai casi di concorso nel medesimo. Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio. Art. introdotto dalla Legge n. 189/04.</p>

<b><i>Norma e tipo di infrazione</i></b>	<b><i>Sanzione Edittale</i></b>	<b><i>P.M.R.</i></b> <b><i>Autorità competente</i></b> <b><i>Destinazione Proventi</i></b>	<b><i>Note</i></b>
<p style="text-align: center;"><b>UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI</b></p> <p>Senza necessità uccideva o rendeva inservibili o comunque deteriorava animali che appartenevano ad altri.</p> <p><b>Art. 638 C.P.</b></p>	<p>Reclusione fino a un anno o multa fino a €309</p>	<p>Procura della Repubblica (a querela della persona offesa)</p>	<p>Art. modificato dalla Legge n. 189/04.</p> <p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato. Segnalazione all'A.S.L.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.</p> <p>Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio.</p>

<b><i>Norma e tipo di infrazione</i></b>	<b><i>Sanzione Edittale</i></b>	<b><i>P.M.R.</i></b> <b><i>Autorità competente</i></b> <b><i>Destinazione Proventi</i></b>	<b><i>Note</i></b>
<p><b>OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI</b></p> <p>Lasciava liberi o non custodiva con le debite cautele, animali pericolosi dallo stesso posseduti, o ne affidava la custodia a persona inesperta. <b>Art. 672 C.P.</b></p>	<p>Sanz. Amm.va da €25,00 a €258,00</p>	<p>€50,00 Prefetto Stato</p>	<p>Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone. Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (vds. Art. 2052 codice civile "Danno cagionato da animali").</p> <p>Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio.</p>

<b><i>Norma e tipo di infrazione</i></b>	<b><i>Sanzione Edittale</i></b>	<b><i>P.M.R.</i></b> <b><i>Autorità competente</i></b> <b><i>Destinazione Proventi</i></b>	<b><i>Note</i></b>
<p><b>ABBANDONO DI ANIMALI</b></p> <p>abbandonava animali domestici o che avevano acquisito abitudini della cattività;</p> <p>deteneva animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.</p> <p><b>Art. 727 C.P.</b></p>	<p>Arresto fino ad un anno o ammenda da € 1.000 a €10.000</p>	<p>Procura della Repubblica</p>	<p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato.</p> <p>Procedere al sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 354 c.p. dell'animale ed al suo ricovero presso il canile municipale. Segnalazione all'A.S.L.</p> <p>Per l'abbandono dell'animale custodito all'interno dell'abitazione vds. art. 5, l. n. 281/91. Si applica l'art. 727 c.p., quando la condotta tenuta nei confronti dell'animale realizza rilevante sofferenza.</p> <p>Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio.</p> <p>Art. rinnovellato dalla Legge n. 189/04.</p>

<b>Norma e tipo di infrazione</b>	<b>Sanzione Edittale</b>	<b>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</b>	<b>Note</b>
<p><b>MALTRATTAMENTO DI ANIMALI</b> <b>(collare elettrico)</b></p> <p>Utilizzava un collare elettrico (o altro strumento analogo) provocante effetti di dolore sul cane (<i>specificare</i>):</p> <p>nella fase di addestramento; durante .....</p> <p><b>Art. 727, 2° comma, C.P. in rif. all'Ordinanza Ministro della Salute 5 luglio 2005.</b></p>	<p>Arresto fino ad un anno o ammenda da € 1.000 a €10.000</p>	<p>Procura della Repubblica</p>	<p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato.</p> <p>Procedere al sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 354 c.p. dell'animale ed al suo ricovero presso il canile municipale.</p> <p>Segnalazione all'A.S.L. . Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio. <b>Ai sensi del dispositivo dell'Ordinanza ministeriale 5/7/05 "L'uso del collare elettrico e di ogni altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo cane rientra nella disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 727/2, del c.p. TALE FATTISPECIE E' PERSEGUIBILE SINO AL 10/07/2006</b></p>

**D. L.VO N. 271/89 (Disposizioni di coordinamento del C.P.P.)**

**Art. 19-ter. (Leggi speciali in materia di animali)**

*Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.*

*Art. 19-quater. (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati)*

Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno.

**D. L.VO N. 116/92**

**(Attuazione della Direttiva N. 86/609/Cee in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici)**

Art. 4.

1. 1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali.
2. 2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve documentare all'autorità sanitaria competente la necessità del ricorso ad una specie determinata e al tipo di esperimento; tra più esperimenti debbono preferirsi:
  - 1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
  - 2) quelli che implicano l'impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico;
  - 3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;
  - 4) quelli che offrono maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.
3. 3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale.
4. 4. Un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.
5. 5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro diretta responsabilità, da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. 6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.
7. 7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione deve inoltre avere una formazione scientifica attinente alle attività sperimentali di sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio, deve inoltre aver dimostrato all'autorità competente di aver raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito.
8. 8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite **con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro**, oltre che con la sanzione amministrativa da €5.164,00 a €51.645,00; in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali.
9. 9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo.
10. 10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.582,00 a €20.658,00.

**LEGGE N. 611/13 (Provvedimenti per la protezione degli animali)**

Art 1

(Abrogato)

Art. 2

1. Possono conseguire la personalità giuridica le Società protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:
  - a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la più efficace applicazione **del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'art. 727 del medesimo codice** e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei comuni, riflettenti la protezione degli animali;
  - b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrando a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a trarne il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;
  - c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessità di proteggere gli animali.

Art. 8

1. Metà delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge e **dell'art. 727 del codice penale**, in seguito a denuncia delle guardie delle Società protettrici degli animali, sono devolute alle Società stesse.

#### **LEGGE N. 189/04**

**(Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate)**

#### **Art. 2. (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)**

1. 1. E' vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. 3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

Rappresentazione fotografica delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività come stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. B), dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004 (in vigore sino al 27/08/05):

1. 1. American Bulldog;
2. 2. Cane da pastore di Charplanina;
3. 3. Cane da pastore dell' Anatolia;
4. 4. Cane da pastore dell' Asia Centrale;
5. 5. Cane da pastore del Caucaso;

6. Cane da Serra da Estreilla;
7. Dogo Argentino;
8. Fila brasileiro;
9. Mastino napoletano;
  
10. Perro da ganado Majorero;
11. Perro da presa canario;
12. Perro da presa Mallorquin;
13. Pit bull;
14. Pitt bull mastiff;
15. Pit bull terrier;
16. Rafeiro do alentejo;
17. Rottweiler;
18. Tosa Inu.

### AMERICAN BULLDOG (U.S.A.)



## PASTORE DI CHARPLANINA (Jugoslavia)



## CANE PASTORE DELL' ANATOLIA



©2003 WWW.ANIMALSERVICE.IT

## CANE PASTORE DELL'ASIA CENTRALE



## CANE PASTORE DEL CAUCASO



**CANE DA SERRA DE LA ESTRELLA** (Portogallo)



**DOGO ARGENTINO**



FILA BRAZILEIRO



MASTINO NAPOLETANO



**PERRO DA PRESA CANARIO**



**PERRO DA PRESA MALLORQUIN (Spagna)**




PIT BULL



PITT BULL MASTIFF



PIT BULL TERRIER



II RAFEIRO DO ALENTEJO (Portogallo)



**ROTTWEILER** (Germania)



**TOSA INU** (Giappone)



## PERRO DE GANADO MAJORERO



18

### **Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18**

Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina) così come modificata dalla L.R. n. 9/05 (le modifiche sono riportate in carattere *grassetto corsivo*).

(B.U.R.P. n. 29 del 22/07/2004)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1. (Finalità)

1. 1. La Regione istituisce l'anagrafe canina regionale informatizzata, presso cui sono registrati e identificati tutti i cani.
2. 2. Decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'impiego del metodo elettronico mediante utilizzo di circuito elettronico integrato miniaturizzato a norma ISO, di seguito denominato "microchip", costituisce l'unico sistema di identificazione dei cani registrati.
3. 3. Le Aziende sanitarie locali (ASL), i comuni, le comunità montane e collinari, con la collaborazione delle associazioni di volontariato interessate, sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, gestiscono l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e provvedono a definire ed attuare iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo.

#### Art. 2. (Istituzione dell'anagrafe canina regionale)

1. 1. L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i servizi veterinari della ASL in collaborazione con i comuni, le comunità montane e collinari, anche tramite appositi accordi secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dall'assessorato regionale competente in materia di sanità.

2. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad informare periodicamente i cittadini sulle concrete modalità di svolgimento delle operazioni di registrazione ed identificazione.
3. 3. È a carico del proprietario la corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso delle spese per l'identificazione elettronica, sulla base dei costi del materiale utilizzato.

#### Art. 3. (Obblighi dei proprietari o detentori)

1. 1. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione ai sensi dell'articolo 1.
2. 2. Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
3. 3. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.

**3 bis. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani introdotti stabilmente da altre regioni provvedono, entro quindici giorni dall'inizio della detenzione, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip. Per i cani introdotti stabilmente da altre regioni già identificati con microchip i proprietari ed i detentori sono tenuti, entro lo stesso termine, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio veterinario dell'ASL di residenza per la registrazione nella banca dati regionale. I cani privi di identificazione non possono essere condotti a mostre, gare ed esposizioni.**

1. 4. In caso di tatuaggio illeggibile è cura del proprietario provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.
2. 5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al servizio veterinario della ASL di registrazione degli animali, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

#### Art. 4. (Scheda di identificazione)

1. 1. All'atto della identificazione, che prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell'eventuale detentore, il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del microchip, il veterinario identificatore compila un'apposita scheda, secondo un modello predisposto dalla Regione.
2. 2. Copia della scheda è consegnata al proprietario; la matrice è depositata agli atti del servizio veterinario dopo la registrazione nella banca dati informatizzata.

#### Art. 5. (Sedi di identificazione e periodicità degli interventi)

1. 1. Le ASL, in collaborazione con i comuni, le comunità montane e collinari, definiscono la rete delle sedi di identificazione sulla base delle necessità territoriali e delle condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata copertura del territorio di competenza.
2. 2. La cadenza degli interventi di identificazione eseguiti nelle sedi di cui al comma 1 non può essere superiore ai trenta giorni.
3. 3. I comuni singoli od associati, le comunità montane e collinari mettono a disposizione delle ASL, per la realizzazione delle reti dei servizi e l'attuazione delle operazioni di identificazione, locali idonei e personale tecnico ausiliario sufficiente.

#### Art. 6. (Compiti dei servizi veterinari e dei veterinari liberi professionisti)

1. 1. Le operazioni di identificazione presso la rete territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 5, sono effettuate dal servizio veterinario delle ASL.
2. 2. È facoltà del proprietario o detentore ricorrere per l'intervento di identificazione alla prestazione di un medico veterinario libero professionista autorizzato, dietro corresponsione di relativa parcella. Il medico veterinario trasmette l'attestazione di registrazione e identificazione al competente servizio veterinario entro i cinque giorni successivi, trattenendone una copia agli atti e fornendone un'altra al proprietario o detentore.
3. 3. L'inserimento dei dati nell'archivio anagrafico informatizzato e il suo continuo aggiornamento sono a carico del servizio veterinario delle ASL.

#### Art. 7. (Banca dati regionale)

1. 1. Per adempiere alle finalità informative della presente legge e per razionalizzare la registrazione, lo scambio e l'uso delle informazioni dell'anagrafe canina, la Regione istituisce uno specifico sistema informatizzato di rete per gestire telematicamente i dati e metterli a disposizione di autorità ed enti interessati.

2. 2. L'anagrafe canina regionale, contestualmente alla realizzazione del sistema informatizzato di rete, è organizzata in banca dati regionale.
3. 3. Unitamente ai dati identificativi del cane, del proprietario e dell'eventuale detentore, sono registrati in banca dati informatizzata gli episodi di morsicature e di aggressioni nei confronti di persone o animali, al fine di costituire un osservatorio regionale riguardante i cani mordaci e potenzialmente pericolosi, nonché i combattimenti fra cani.

#### Art. 8. (Ruolo dei comuni)

1. 1. I comuni ricevono periodicamente dal servizio veterinario dell'ASL i dati di ritorno aggiornati relativi ai cani detenuti nel territorio comunale.
2. 2. I dati necessari per il rintraccio di cani smarriti e rinvenuti sono messi a disposizione degli interessati, nel rispetto dei criteri di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

#### Art. 9. (Identificazione dei cani vaganti)

1. 1. Lo smarrimento di un cane è denunciato dal proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, entro tre giorni alla Polizia municipale del comune ove è detenuto l'animale.
2. 2. La presenza di cani vaganti o randagi è segnalata agli organi di Polizia municipale del comune competente per territorio, che provvede all'attivazione del servizio pubblico di cattura, per il successivo trasferimento nel canile sanitario.
3. 3. Dopo l'introduzione in canile, in caso di cattura di cani con tatuaggio o microchip, il servizio veterinario competente provvede a rilevare i dati identificativi e li trasmette alla Polizia municipale, per il reperimento del proprietario.
4. 4. Per i cani ritrovati vaganti e non muniti di microchip, o tatuaggio, comunque reclamati per la restituzione, si procede all'identificazione ed all'inserimento nell'archivio anagrafico a spese del proprietario, prima della restituzione.
5. 5. I cani vaganti senza proprietario sono identificati e registrati intestandone la temporanea proprietà al comune ove è avvenuto il ritrovamento.
6. 6. Le spese di cattura e custodia del cane e le eventuali cure necessarie durante il periodo di custodia nel canile pubblico sono a carico del proprietario del cane, secondo le tariffe stabilite dal comune competente.

#### Art. 10. (Vigilanza)

1. 1. I comuni, attraverso la Polizia municipale, provvedono alla esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta attuazione della anagrafe canina.
2. 2. Ai servizi veterinari dell'ASL compete il monitoraggio del livello di attuazione della anagrafe canina e la segnalazione ai comuni interessati di eventuali carenze o disfunzioni, unitamente alla attuazione di interventi di vigilanza in concomitanza con lo svolgimento di altri compiti di istituto.

#### Art. 11. (Revisione dell'anagrafe canina comunale)

1. 1. ***I proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro il 31 dicembre 2005, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip.***
2. 2. A tale fine i comuni, con la collaborazione dei servizi veterinari delle ASL, provvedono ad una revisione ed aggiornamento della anagrafe canina comunale, anche attraverso censimenti straordinari, tramite capillare informazione alla cittadinanza in ordine alle nuove modalità di registrazione e di identificazione dei cani.

#### Art. 12. (Sanzioni)

1. 1. ***L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 3, 3 bis e 5, all'articolo 9, comma 1 ed all'articolo 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00.***
2. 2. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 464,00.
3. 3. La rilevazione di violazioni agli obblighi di registrazione ed identificazione è seguita da registrazione della posizione anagrafica ed identificativa con addebiti al detentore delle relative spese, secondo il tariffario regionale.

#### Art. 13. (Clausola valutativa)

1. 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza triennale, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione di natura informativa in ordine allo stato di attuazione delle strategie adottate in materia di lotta al randagismo.
2. 2. La relazione di cui al comma 1 fornisce risposta documentata ai seguenti quesiti: a) numero residuale dei cani identificati con la procedura del tatuaggio cutaneo; b) numero dei cani identificati con la procedura del microchip; c)

strumenti informativi predisposti dagli enti locali in ordine alle metodologie di anagrafe canina; d) periodicità media degli interventi di identificazione eseguiti presso ciascuna ASL; e) interventi di identificazione eseguiti da veterinari liberi professionisti; f) istituzione ed attività dell'osservatorio regionale sui cani potenzialmente pericolosi; g) gestione, da parte degli enti locali, del servizio di rinvenimento e cattura dei cani smarriti; h) natura ed entità delle sanzioni irrogate.

Art. 14. (Norma finanziaria)

1. 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa complessiva di euro 80.000,00.
2. 2. All'erogazione di contributi alle ASL per la realizzazione di interventi di anagrafe canina si provvede nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2004 iscrivendo lo stanziamento pari ad euro 80.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell'Unità previsionale di base (UPB) 27031 (Sanità pubblica - Sanità animale igiene degli allevamenti - Titolo I - Spese correnti), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.
3. 3. Agli stessi oneri di cui al comma 2, rispettivamente per gli anni 2005 e 2006, si fa fronte con la dotazione finanziaria della UPB 27031 del bilancio pluriennale 2004-2006.

Art. 15. (Abrogazione)

1. È abrogata la legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

**(G.U. 158 del 9.7.2005)**

### **ORDINANZA 5 luglio 2005**

#### **Divieto dell'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

Visto l'Accordo 6 febbraio 2003: Accordo tra Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

Vista l'ordinanza 27 agosto 2004: Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189: Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Considerata la necessità e l'urgenza di vietare l'uso dei collari elettrici per cani, usati in particolare per l'addestramento, mentre tali strumenti sono considerati coercitivi in quanto provocano dolore e paura nei cani e quindi sono vietati anche dalla FCI e dall'ENCI;

Ritenuto che l'uso di questo strumento provoca maltrattamento degli animali e pertanto coloro che lo usano sono da perseguire ai sensi della recente legge 20 luglio 2004, n. 189;

Ordina:

Art. 1.

1. L'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane rientra nella disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 727, secondo comma, del codice penale, così come introdotto dall'art. 1, comma 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 5 luglio 2005  
Il Ministro: Storace

**( Ordinanza valida fno al 10.07.2006)**

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

**( G.U. 213 del 10.09.2004)**

### **ORDINANZA 27 agosto 2004 Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti gli artt. 544-bis, 544-sexies e 727 del codice penale;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;

Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;  
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Ordina:

Art. 1.

1. Sono vietati:

a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;

- b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressivita' di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato;
- c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';
- d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art. 2.

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

- a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);

- a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
- b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'artt. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
- e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermita'.

3. I divieti di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

Art. 3.

1. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.

Art. 4.

1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorita' veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso.

2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 27 agosto 2004  
Il Ministro: Sirchia

**Allegato**

**Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della presente Ordinanza:**

**American Bulldog;  
Cane da pastore di Charplanina;  
Cane da pastore dell'Anatolia;  
Cane da pastore dell'Asia centrale;  
Cane da pastore del Caucaso;  
Cane da Serra da Estreilla;  
Dogo Argentino;  
Fila brasileiro;  
Mastino napoletano;  
Perro da canapo majoero;  
Perro da presa canario;  
Perro da presa Mallorquin;  
Pit bull;  
Pitt bull mastiff;  
Pit bull terrier;  
Rafeiro do alentejo;  
Rottweiler;  
Tosa inu.**

**( ordinanza attualmente decaduta al 11.09.2005)**

**MINISTERO DELLA SALUTE ( ordinanza abrogata )**

**( G.U. 212/2003)**

**ORDINANZA 9 settembre 2003**

**Tutela dell'incolumita' pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;  
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;  
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
Visti i reiterati e sempre piu' frequenti episodi di aggressione da parte di cani di razza particolarmente pericolosa, quali i pit-bull;  
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare - in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia -

disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Ordina:

Art. 1.

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressivita' o potenziale pericolosita' di cani pit-bull e di altri incroci o razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione cinologica internazionale;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';
- c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art. 2.

1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, quando li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1:

- a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
- b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727 del codice penale;
- e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermita'.

2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

3. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art. 1 e' tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle attivita' produttive.

4. I detentori che non intendono mantenere il possesso dell'animale nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorita' veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del proprio cane.

5. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia e di protezione civile.

La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata in vigore, che decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2003

Il Ministro: Sirchia

## MINISTERO DELLA SALUTE

**ORDINANZA 3 ottobre 2005**

**Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressivita' di cani.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti gli articoli 544-bis, 544-sexies e 727 del codice penale;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;

Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;  
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Ordina:

Art. 1.

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;
- b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressivita' di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato;
- c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';
- d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art. 2.

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

- a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):

- a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
- b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermita'.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

Art. 3.

1. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.

Art. 4.

1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorita' veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso.

2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 3 ottobre 2005

Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005

Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 318

### **Allegato**

Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della presente ordinanza;

American Bulldog;

Cane da pastore di Charplanina;

Cane da pastore dell'Anatolia;

Cane da pastore dell'Asia centrale;

Cane da pastore del Caucaso;

Cane da Serra da Estreilla;

Dogo Argentino;

Fila brasileiro;

Perro da canapo majoero;

Perro da presa canario;

Perro da presa Mallorquin;

Pit bull;

Pitt bull mastiff;

Pit bull terrier;

Rafeiro do alentejo;

Rottweiler;

Tosa inu.





